



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 20005
del 05/06/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 83 del 05/06/2020

OGGETTO: **ordinanza sindacale nuove misure per la prevenzione emergenza epidemiologica COVID 19**

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19, del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art.50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica della Fase2;

Rilevato che gli assembramenti sono motivo di diffusione del contagio del virus COVID-19;
Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento dell'epidemia, sull'intero territorio comunale, per contenerne il rischio di diffusione e per non vanificare i sacrifici di tutti i cittadini durante il cosiddetto lockdown;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00045 del 2 giugno 2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza sindacale n. 22, del 26/05/2020, avente per oggetto "nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":

ORDINA

1. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle strade, nelle piazze e nei parchi di tutto il territorio comunale;
2. la chiusura delle attività commerciali al dettaglio non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, comprese quelle integrate in aree di servizio e strutture ricettive;
3. l'apertura delle medie e grandi strutture di vendita dal lunedì alla domenica e nei festivi dalle ore 07:00 alle ore 21:30; è data, altresì, facoltà a tali strutture di prorogare il proprio orario di chiusura sino alle ore 22.00, previa richiesta autorizzata agli uffici competenti;
4. l'apertura dalle ore 05:00 delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali con somministrazione e degli esercizi di vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;
5. la chiusura delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande sul posto o da asporto, comprese le attività artigianali con somministrazione, il venerdì, il sabato e prefestivi entro le ore 2:00 del giorno successivo e dalla domenica al giovedì non oltre le ore 1:30 del giorno successivo, con esclusione di quelle integrate in aree di servizio e strutture ricettive;
6. la sospensione alle ore 23:30 di tutti i giorni della settimana del servizio di somministrazione e vendita da asporto, compresa la vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;
7. il divieto della vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e non, in bottiglie di vetro o in materiale metallico, da parte di tutte le attività commerciali e attività artigianali, ivi inclusi in ogni caso le attività del tipo self-service o fai da te, tutti i giorni dalle ore 22:00;
8. Il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche all'aperto sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale, dalle ore 23:30 alle ore 5:00, ad eccezione delle aree in concessione di suolo pubblico;
9. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 6 giugno 2020 e sono efficaci fino al 15 giugno 2020 ed in ogni caso fino a nuove disposizioni;
10. Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.L., l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.);
11. che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza.

DISPONE

a tal fine che la presente ordinanza sia trasmessa:- all'Ufficio Commercio;-
all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;- alla Prefettura di Roma;
e, per quanto di competenza:- alla ASL Roma 6;- al Comando della Polizia Locale;-
al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;- al Commissariato P.S. di Frascati;-
al Comando Guardia di Finanza di Frascati;- alla Protezione civile di G.C.V.P.C. di dare adeguata

pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Grottaferrata;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti